

Tribunale di Alessandria, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, Sentenza del 10/06/2021

Giudice dell'udienza preliminare: TIRONE ALDO. P.M. (Diff.)

DELLE SOCIETÀ – REATO DI BANCAROTTA FRAUDOLENTA – Amministratore di società –
Distrazione – Sussistenza del reato – Non punibilità per particolare tenuità del fatto.

Non è punibile per particolare tenuità del fatto l'amministratore unico di una società che stipuli un contratto di affitto di ramo d'azienda con la moglie, amministratrice nonché socia accomandataria di altra società, poi fallita, e non provveda in seguito al pagamento di alcun canone di locazione né al deposito della cauzione infruttifera fino alla data della dichiarazione di fallimento di quest'ultima, qualora si dimostri che detta società produceva perdite da anni, che il suo valore di mercato era inferiore rispetto ai canoni pattuiti e che l'imputato ha infine provveduto al pagamento dei canoni arretrati e della cauzione.

Riferimenti normativi: art. 110 c.p., art. 216 prima parte n. 1, 222 e 223 primo comma e secondo comma n. 2, 219 cpv. n. 1 r.d. n. 267/1942.